



Consiglio regionale della Calabria

XIII LEGISLATURA

7^a Seduta

Martedì 24 febbraio 2026

Deliberazione n. 57 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 26 novembre 2025, n. 45 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale). Adempimento degli impegni assunti con il Governo in attuazione del principio di leale collaborazione.

Presidente: Salvatore Cirillo

Consigliere – Questore: Luciana De Francesco

Segretario: Giovanni Fedele

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 26, assenti 5.

...omissis...

Quindi, il Presidente dopo aver posto in votazione separatamente i cinque articoli, che sono approvati, nessuno avendo chiesto di intervenire per dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di legge n. 44/13^a nel suo complesso, con richiesta di autorizzazione al coordinamento formale e, deciso l'esito – presenti e votanti 26, a favore 19, contrari 7 –, ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE: f.to Cirillo

IL CONSIGLIERE – QUESTORE: f.to De Francesco

IL SEGRETARIO: f.to Fedele

È conforme all'originale.

Reggio Calabria, 25 febbraio 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 57 del 24 febbraio 2026

XIII LEGISLATURA

L E G G E R E G I O N A L E

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 NOVEMBRE 2025, N. 45

(DISCIPLINA DEL REFERENDUM POPOLARE PER L'APPROVAZIONE DELLO
STATUTO REGIONALE). ADEMPIMENTO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI CON IL
GOVERNO IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE

Testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 24 febbraio 2026.

Reggio Calabria, 25 febbraio 2026

IL PRESIDENTE
(Salvatore Cirillo)



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presente legge mira ad adeguare le norme contenute nella legge regionale 26 novembre 2025 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale) all'ordinamento nazionale a seguito degli impegni istituzionali assunti con il Governo, nel principio di leale collaborazione e, pertanto, chiarire meglio la portata nelle norme interessate.

Nello specifico, la modifica principale riguarda l'articolo 1 della legge vigente. Viene specificato che le leggi di revisione statutaria "parziale" escluse dalla presente disciplina sono quelle che:

- a) non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto.
- b) dettano esclusivamente disposizioni organizzative, di attuazione o di adeguamento a norme statali sopravvenute.

Per tali fattispecie, continueranno ad applicarsi le procedure dello Statuto regionale in materia di referendum abrogativo.

Con l'articolo 2 si interviene per modificare l'articolo 8 della legge regionale per garantire una maggiore inclusività, estendendo formalmente la partecipazione ai cittadini calabresi non residenti nel territorio regionale nei processi di promozione e nelle fasi esecutive del referendum.

Infine, con l'articolo 3 si interviene per modificare l'articolo 9 della legge regionale attualmente vigente chiarendo quali siano i soggetti preposti alla fase di controllo delle richieste referendarie.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, trattandosi di norme di carattere ordinamentale e l'articolo 5 dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della legge nel BURC. L'esigenza dell'entrata in vigore anticipata si giustifica proprio per la peculiare composizione della legge che ha l'unico fine di dare seguito agli impegni assunti con il Governo nazionale.



Consiglio regionale della Calabria

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Tabella 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Norma di carattere ordinamentale	//	//	//
2	Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Norma di carattere ordinamentale	//	//	//
3	Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45. Norma di carattere ordinamentale	//	//	//
4	Disposizioni finanziarie	//	//	//
5	Entrata in vigore	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale, trattandosi esclusivamente di interventi mirati per dare seguito agli impegni assunti con il Governo finalizzati ad evitare l'impugnativa delle norme.

Tabella 2 – Copertura finanziaria:

Indicare nella tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

Programma/Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	0 €	0 €	0 €	0 €
Totale	//	//	//	//

IL SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Giovanni Fedele)



Consiglio regionale della Calabria

Art. 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45)

1. Nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45 (Disciplina del referendum popolare per l'approvazione dello Statuto regionale), le parole: "parziale, per le quali" sono sostituite dalle seguenti: "parziale, che non intervengono sui principi fondamentali o sulla struttura dello Statuto, dettando esclusivamente disposizioni puntuali di tipo organizzativo, ovvero di attuazione o adeguamento a norme statali sopravvenute. Per tali leggi regionali".

Art. 2

(Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45)

1. L'articolo 8 della l.r. 45/2025 è così modificato:

a) nel comma 1 dopo le parole: "Comune della Regione," sono inserite le seguenti: "o nell'elenco dei cittadini italiani residenti all'estero,";

b) alla fine del comma 5 sono aggiunte le seguenti parole: ", ovvero la sua iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero".

Art. 3

(Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2025, n. 45)

1. Nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 45/2025, le parole: "dal Segretario Generale" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Ufficio centrale regionale di cui all'articolo 11, comma 2,".

Art. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



Consiglio regionale della Calabria

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.